



LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE CONCERNENTE "CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE SIMONE LIVI SUBENTRATO PER SURROGAZIONE AL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ELENA LEONARDI E CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI MONICA ACCIARRI E LINDITA ELEZI SUBENTRATI PER AFFIDAMENTO DELLA SUPPLENZA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE REGIONALE A SEGUITO DELLA NOMINA DI ASSESSORI DEI CONSIGLIERI ANDREA MARIA ANTONINI E CHIARA BIONDI".**

Il 29 novembre 2022 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|-------------------|--------------------------|----------|---------|
| Dino Latini | - Presidente | X | |
| Gianluca Pasqui | - Vicepresidente | X | |
| Andrea Biancani | - Vicepresidente | X | |
| Marco Marinangeli | - Consigliere segretario | X | |
| Micaela Vitri | - Consigliere segretario | X | |

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE CONCERNENTE "CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE SIMONE LIVI SUBENTRATO PER SURROGAZIONE AL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ELENA LEONARDI E CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI MONICA ACCIARRI E LINDITA ELEZI SUBENTRATI PER AFFIDAMENTO DELLA SUPPLENZA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE REGIONALE A SEGUITO DELLA NOMINA DI ASSESSORI DEI CONSIGLIERI ANDREA MARIA ANTONINI E CHIARA BIONDI".

L'Ufficio di presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 19, comma 2, lettera b) della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche); gli articoli 3 bis, 20, 21 e 22 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);

VISTI gli articoli 15, comma 1, lettera h) e 18 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del Segretario generale nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Convalida dell'elezione del consigliere regionale Simone Livi subentrato per surrogazione al consigliere dimissionario Elena Leonardi e convalida dell'elezione dei consiglieri regionali Monica Acciarrì e Lindita Elezi subentrati per affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale a seguito della nomina di assessori dei consiglieri Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi e verifica delle eventuali



cause di incompatibilità” che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale

2. di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea legislativa regionale la proposta indicata al punto 1.

Il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche). Articolo 19, comma 2, lettera b);
- legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale). Articolo 3 bis, comma 2 bis, articolo 20, comma 1, articolo 21 e articolo 20;
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche. Articolo 15, lettera h) e articolo 18, commi 4 e 5;
- Disposizioni normative in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali e specificatamente:

- per l’incandidabilità: articolo 7, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 248, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); articoli 7, 15 e 16 del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

- per l’ineleggibilità: articolo 2, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 3 bis, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);

- per l’incompatibilità: articolo 84, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 104, settimo comma della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 33, primo comma, della legge Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura); articolo 122, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 6, primo comma, lettera b bis) della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia); articolo 135, sesto comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 1, terzo comma, del Decreto legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, convertito dalla legge 216/1974); articolo 7, primo comma, lettera a) della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici); articoli 3, 4 e 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale,



provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali); articolo 12, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati); articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge); articolo 10, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); articolo 13, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); articolo 13, comma 2, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); articolo 9, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato); articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione); articolo 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); articolo 2, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337); articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali); articolo 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); articolo 9, comma 1, lettera b) del Decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); articolo 46, comma 7 bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); articolo 153, comma 3, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE); articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale); articolo 205, comma 1, del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273); articolo 9, comma 1 del Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150); articolo 111, commi 1 e 2, del Decreto ministeriale 31 marzo 2006, n. 165 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257); articolo 21, comma 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto); articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); articolo 9, comma 1, del Decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno



| |
|-----------------|
| DELIBERA N. 267 |
| SEDUTA N. 93 |
| DATA 30.11.2022 |

| |
|-----------|
| pag. 5 |
|-----------|

2009, n. 69); articolo 11, comma 1, del D.P.R. 12 dicembre 2012 (Statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS); articolo 11, comma 2, lettera a), articolo 12, comma 3, lettera a), articolo 13, comma 2, lettera a) e articolo 14, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace); articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).

Motivazione

I consiglieri regionali Mirco Carloni, Guido Castelli e Elena Leonardi, in seguito alle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che si sono svolte il 25 settembre 2022, sono stati proclamati parlamentari della Repubblica italiana rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione italiana nonché del comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 la carica di membro di una delle Camere del Parlamento è incompatibile con la carica di consigliere regionale.

In data 19 ottobre 2022 i consiglieri regionali Mirco Carloni e Guido Castelli hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere regionale mentre il consigliere regionale Elena Leonardi ha rassegnato le dimissioni in data 20 ottobre 2022.

Il comma 4 dell'articolo 18, del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, stabilisce che, nell'ipotesi in cui le dimissioni del consigliere siano motivate dalla volontà di optare per altra carica incompatibile con quella ricoperta, l'Assemblea legislativa procede nella prima seduta utile alla presa d'atto delle dimissioni ed il comma 5 del medesimo articolo, stabilisce che l'Assemblea deve provvedere alla surroga del consigliere dimissionario nel corso della stessa seduta.

Si ricorda che in data 15 ottobre 2020, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 279, i consiglieri Mirco Carloni e Guido Castelli sono stati nominati componenti della Giunta regionale ed essendo le funzioni di assessore incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 3 bis, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 27/2004, l'Assemblea legislativa, nella seduta n. 1 del 19 ottobre 2020, ha preso atto della sospensione delle loro funzioni da consiglieri regionali ed ha provveduto alla loro sostituzione temporanea. Dalle risultanze dei verbali delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Pesaro Urbino relative alle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, si evince che nella lista n. 14 con contrassegno "Lega Salvini Marche", stessa lista e circoscrizione di elezione del consigliere dimissionario Mirco Carloni, il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto è Giorgio Cancellieri e dalle risultanze dei verbali delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso l'Ufficio centrale presso il Tribunale di Ascoli Piceno si evince che nella lista n. 5 con contrassegno "Giorgia Meloni per Acquaroli – Fratelli d'Italia", stessa lista e circoscrizione di elezione del consigliere dimissionario Guido Castelli, il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto è Andrea Assenti.

Nella seduta n. 87 del 25 ottobre l'Assemblea legislativa prendendo atto delle dimissioni da consigliere regionale di Mirco Carloni e Guido Castelli ha provveduto alla surrogazione dei seggi affidando l'esercizio definitivo delle funzioni di consigliere regionale ai signori Giorgio Cancellieri e Andrea Assenti.



Nella medesima seduta n. 87 del 25 ottobre 2022, l'Assemblea legislativa ha preso atto delle dimissioni del consigliere Elena Leonardi e, in materia di surrogazione, l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 stabilisce che il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Macerata relative alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si evince che nella lista n. 12 con contrassegno "Giorgia Meloni per Acquaroli – Fratelli d'Italia", stessa lista e circoscrizione di elezione del consigliere dimissionario Elena Leonardi, il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto è Simone Livi e l'Assemblea ha provveduto ad assegnare il seggio resosi vacante al sig. Simone Livi.

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 139 del 19 ottobre 2022, ha nominato componenti della Giunta medesima i seguenti Consiglieri regionali: Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi.

L'articolo 3 bis, comma 2 bis, della legge regionale 27/2004, prevede che l'esercizio delle funzioni di assessore è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale ed il consigliere regionale nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico assessorile. Inoltre, ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 20 e del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 27/2004 l'Assemblea legislativa, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina, svoltasi il giorno 25 ottobre 2022, ha preso atto della sospensione delle funzioni dei consiglieri regionali nominati assessori ed ha provveduto alla loro sostituzione temporanea affidando la supplenza ai candidati che, rispettivamente nelle stesse liste e nelle stesse circoscrizioni, seguono immediatamente gli ultimi eletti.

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Ascoli Piceno, relativo alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, si evince che nella lista n. 6 con contrassegno "Lega Salvini Marche", stessa lista e circoscrizione di elezione del consigliere temporaneamente sospeso Andrea Maria Antonini, il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto è Monica Acciarri.

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Ancona relativo alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, si evince che nella lista n. 14 con contrassegno "Lega Salvini Marche", stessa lista del consigliere temporaneamente sospeso Chiara Biondi, il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto è Lindita Elezi.

L'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 87 del 25 ottobre 2022 ha preso atto della nomina ad Assessori dei consiglieri Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi ed ha affidato la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale rispettivamente alle signore Monica Acciarri e Lindita Elezi.

L'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 27/2004 riserva all'Assemblea legislativa la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del proprio regolamento interno e, al successivo comma 3, dispone che in sede di convalida l'Assemblea legislativa deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La disciplina regolamentare relativa alla convalida delle elezioni e al procedimento di contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità è prevista all'articolo 17 del Regolamento interno il quale individua l'Ufficio di presidenza quale organo competente a verificare la condizione dei consiglieri eletti.



L'Ufficio di presidenza procede alla verifica della condizione di consiglieri eletti e, a tal fine, i consiglieri regionali entro quindici giorni dalla proclamazione, sono tenuti a trasmettere al Presidente dell'Assemblea apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità.

Per il caso di specie si tratta di convalida dell'elezione di consiglieri subentrati per surrogazione in corso di legislatura per il quale non vi è una previsione regolamentare specifica; pertanto, si applica per analogia l'articolo 17 del Regolamento interno secondo il quale la proposta di convalida o di annullamento deve essere presentata all'Assemblea entro sessanta giorni dalla avvenuta surrogazione. L'Assemblea delibera entro i trenta giorni successivi.

I consiglieri Monica Acciari, Lindita Elezi e Simone Livi hanno presentato alla segreteria generale le rispettive dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in merito all'esistenza o inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, mentre per i consiglieri regionali Giorgio Cancellieri e Andrea Assenti l'esame dei casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità sono state verificate all'inizio della legislatura (dup n. 21 del 17/11/2020).

Dall'esame delle suddette dichiarazioni non risultano sussistere in capo ai signori Monica Acciari, Lindita Elezi e Simone Livi casi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale né condizioni di incompatibilità, alla data odierna, con l'esercizio della carica stessa.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il responsabile del procedimento
Antonio Russi

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Convalida dell'elezione del consigliere regionale Simone Livi subentrato per surrogazione al consigliere dimissionario Elena Leonardi e convalida dell'elezione dei consiglieri regionali Monica Acciari e Lindita Elezi subentrati per affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale a seguito della nomina di assessori dei consiglieri Antonini e Biondi e verifica delle eventuali cause di incompatibilità", in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Segretario generale
Antonio Russi



DELIBERA N. 267

SEDUTA N. 93

DATA 30.11.2022

pag.
8

La presente deliberazione si compone di 11 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO A

Oggetto: Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente "Convalida dell'elezione del consigliere regionale Simone Livi subentrato per surrogazione al consigliere dimissionario Elena Leonardi e convalida dell'elezione dei consiglieri regionali Monica Acciarri e Lindita Elezi subentrati per affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale a seguito della nomina di assessori dei consiglieri Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi".

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 22 legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)

Visti gli articoli 15, comma 1, lettera h) e 18 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche

Viste le disposizioni normative in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali e specificatamente:

- per l'incandidabilità: articolo 7, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 248, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); articoli 7, 15 e 16 del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

- per l'ineleggibilità: articolo 2, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 3 bis, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);

- per l'incompatibilità: articolo 84, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 104, settimo comma della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 33, primo comma, della legge Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura); articolo 122, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 6, primo comma, lettera b bis) della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia); articolo 135, sesto comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 1, terzo comma, del Decreto legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, convertito dalla legge 216/1974); articolo 7, primo comma, lettera a) della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici); articoli 3, 4 e 7, secondo comma, della legge 23 aprile



| |
|-----------------|
| DELIBERA N. 267 |
| SEDUTA N. 93 |
| DATA 30.11.2022 |

| |
|------------|
| pag. 10 |
|------------|

1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali); articolo 12, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati); articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge); articolo 10, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); articolo 13, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); articolo 13, comma 2, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); articolo 9, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato); articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione); articolo 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); articolo 2, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337); articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali); articolo 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); articolo 9, comma 1, lettera b) del Decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); articolo 46, comma 7 bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); articolo 153, comma 3, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE); articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale); articolo 205, comma 1, del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273); articolo 9, comma 1 del Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150); articolo 111, commi 1 e 2, del Decreto ministeriale 31 marzo 2006, n. 165 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257); articolo 21, comma 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto); articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); articolo 9, comma 1, del Decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del



Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69); articolo 11, comma 1, del D.P.R. 12 dicembre 2012 (Statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS); articolo 11, comma 2, lettera a), articolo 12, comma 3, lettera a), articolo 13, comma 2, lettera a) e articolo 14, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace); articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57). .

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n 267 del 30.11.2022 ad oggetto "Convalida dell'elezione del consigliere regionale Simone Livi subentrato per surrogazione al consigliere dimissionario Elena Leonardi e convalida dell'elezione dei consiglieri regionali Monica Acciarri e Lindita Elezi subentrati per affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale a seguito della nomina di assessori dei consiglieri Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi e verifica delle eventuali cause di incompatibilità";

Esaminate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dai consiglieri Monica Acciarri, Lindita Elezi e Simone Livi, da cui non risultano sussistere, ad oggi, cause di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, né si rilevano condizioni di incompatibilità con l'esercizio della carica stessa;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di rendere effettiva la funzione della carica di consigliere regionale di Giorgio Cancellieri e Andrea Assenti in seguito alle dimissioni per incompatibilità dei signori Mirco Carloni e Guido Castelli;
- 2) di convalidare l'elezione del consigliere regionale Simone Livi, constatato che in capo allo stesso non sussistono cause di ineleggibilità e di incandidabilità previste dalla normativa vigente in materia;
- 3) di convalidare l'elezione dei consiglieri regionali subentrati in sostituzione temporanea dei consiglieri nominati assessori regionali: Monica Acciarri e Lindita Elezi e constatato che in capo alle stesse non sussistono cause di ineleggibilità e di incandidabilità previste dalla normativa vigente in materia;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici della Giunta regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.